



Assicurazione oggetti di valore

**Informazioni per la clientela e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)**

Edizione 10.2021-SC

Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela		3 All Risk	7
Condizioni generali di assicurazione (CGA)		101 Eventi assicurati	7
Edizione 10.2021-SC		102 Restrizioni dell'estensione assicurativa	7
Disposizioni comuni		103 Limitazione della prestazione in caso di furto da veicoli non chiusi a chiave	7
1 Basi del contratto	4	4 Terremoto	8
2 Validità temporale	4	201 Eventi assicurati	8
3 Validità territoriale	4	202 Definizione di evento	8
4 Cose assicurate	4	203 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni	8
5 Esclusioni generali	4	204 Disdetta	8
6 Obblighi di diligenza	5	5 Assicurazione di previdenza e spese	8
7 Obblighi in caso di sinistro	5	301 Estensione assicurativa	8
8 Violazione di obblighi di diligenza e di altri obblighi	5		
9 Prova del sinistro	5		
10 Franchigia	5		
11 Sottoassicurazione	5		
12 Calcolo del sinistro	5		
13 Calcolo dell'indennità	6		
14 Prestazione assicurata	6		
15 Pagamento del premio e adeguamento del contratto	6		
16 Rapporto assicurativo dopo il sinistro	7		
17 Comunicazioni	7		
18 Foro	7		
19 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	7		

Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica della compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I diritti e doveri delle parti contrattuali scaturiscono in definitiva dai documenti contrattuali (proposta/offerta, polizza, condizioni di assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Chi è l'assicuratore?

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo («Zurich»), soggetta a sorveglianza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa si evincono dai documenti contrattuali e sono limitati dalle esclusioni ivi indicate.

L'assicurazione oggetti di valore protegge le cose indicate nella polizza contro tutti i pericoli (perdita, danneggiamento e distruzione), a condizione che i rischi risp. i danni non siano esplicitamente esclusi dalla copertura assicurativa.

Di norma Zurich risarcisce il valore a nuovo delle cose che sono state danneggiate o smarrite a causa di eventi assicurati.

L'indennità massima per ogni caso di sinistro e la franchigia vigente sono indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Esclusioni importanti riguardano:

- i conflitti bellici e altri conflitti violenti,
- gli eventi nucleari,
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche ovvero serbatoi artificiali,
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (a meno che il rischio non sia incluso).

L'esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.

Sono disponibili le seguenti assicurazioni complementari:

- terremoti (ed eruzioni vulcaniche),
- assicurazione di previdenza e spese, ovvero assicurazione di previdenza per incremento di valore e riacquisto di cose, copertura assicurativa provvisoria, apparecchio sostitutivo, spese di sgombero e smaltimento, costi per il ripristino di documenti nonché soccorso stradale e spese supplementari in caso di guasti a biciclette e ciclomotori.

Si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni?

L'assicurazione oggetti di valore è un'assicurazione contro i danni. Per il versamento e l'ammontare delle prestazioni d'assicurazione è determinante il danno verificatosi in seguito all'evento assicurato.

Qual è il premio dovuto?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse sono contenuti nei documenti contrattuali.

Zurich può adeguare i premi e le condizioni di assicurazione a decorrere dal nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Gli obblighi scaturiscono dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA. Importanti obblighi sono ad esempio:

- notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato,
- immediata notifica di un caso di sinistro (dichiarazione di sinistro),
- collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.),
- responsabilità per le cose assicurate, che vanno protette con misure adeguate,
- provvedere alla limitazione del danno.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza.

Il contratto termina di norma con la disdetta ordinaria. Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto d'assicurazione con un termine di disdetta di 14 giorni a decorrere dalla fine di ogni mese. Se il contratto non viene disdetto alla scadenza o alla fine dell'anno assicurativo successivo, viene automaticamente prorogato di un anno. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene all'altra parte contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 14 giorni.

La protezione assicurativa vale per i danni che si verificano nel corso della durata dell'assicurazione (dopo l'inizio dell'assicurazione e prima della fine del contratto).

Come avviene il trattamento dei dati personali da parte di Zurich?

Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l'altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

Il contratto può essere revocato?

Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine è rispettato se il contraente comunica la revoca a Zurich, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione 10.2021-SC

Disposizioni comuni

Art. 1

Basi del contratto

I diritti e i doveri delle parti contraenti e l'entità dell'assicurazione sono stabiliti nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali condizioni complementari ovvero condizioni particolari.

Al presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Art. 2

Validità temporale

2.1 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza e vale per danni che si verificano durante la durata dell'assicurazione.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto d'assicurazione con un termine di disdetta di 14 giorni a decorrere dalla fine di ogni mese. Se il contratto non viene disdetto alla scadenza o alla fine dell'anno assicurativo successivo, viene automaticamente prorogato di un anno. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene all'altra parte contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 14 giorni.

La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova testuale.

Il primo anno assicurativo dura dall'inizio dell'assicurazione fino alla data di scadenza indicata sulla polizza. Gli ulteriori anni assicurativi durano dodici mesi a partire dalla rispettiva scadenza principale.

2.1.1 Non sono assicurati

- a) nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
i danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.
- b) nel caso di una proposta (da parte del contraente)
i danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

2.2 Copertura assicurativa provvisoria

Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e presentata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all'invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.

Non sono assicurati i danni già verificati al momento della presentazione della proposta.

2.3 Trasferimento all'estero

Se il contraente trasferisce il suo domicilio in un luogo al di fuori della Svizzera, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di disdetta presso l'autorità competente.

Art. 3

Validità territoriale

3.1 Al luogo della cosa assicurata

La copertura assicurativa è valida nel luogo indicato nella polizza per la cosa assicurata.

3.2 Al di fuori del luogo della cosa assicurata

La copertura assicurativa è valida anche al di fuori del luogo indicato per la cosa assicurata, nel caso di soggiorni e viaggi temporanei di durata non superiore a 2 anni.

3.3 Prestazioni per il soccorso stradale per la categoria di oggetti di valore «Biciclette e ciclomotori»

Conformemente all'art. 301.6.1, le prestazioni per il soccorso stradale vengono erogate per gli eventi che si sono verificati in Europa (in termini geografici). Sono esclusi dalla copertura i seguenti Stati: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia e Cipro.

3.4 Cambiamento di domicilio

La copertura assicurativa si estende anche in caso di cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein durante il trasloco e presso il nuovo luogo. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati a Zurich al più tardi entro 30 giorni dalla successiva scadenza del premio. Zurich ha il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.

Art. 4

Cose assicurate

Sono assicurate le cose indicate nella polizza.

Art. 5

Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a:

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta o disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli,
- fisione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli,
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche ovvero serbatoi artificiali.

Dall'assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a:

- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.

Art. 6**Obblighi di diligenza**

I seguenti obblighi di diligenza valgono per le persone aventi diritto, per il contraente e per le persone che vivono con lui in comunione domestica.

6.1 Principi

Le suddette persone hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate. Tale obbligo di diligenza si considera ad esempio non adempiuto nel caso in cui le cose assicurate siano lasciate in veicoli chiusi a chiave.

6.2 Trasporto

Per il trasporto, le cose assicurate devono essere imballate in modo professionale e adeguato e il mezzo o la modalità di trasporto nonché l'impresa o la persona incaricata devono essere idonei al trasporto.

6.3 Particolarità per gioielli e orologi

Gioielli e orologi che non sono portati addosso o sorvegliati di persona devono essere conservati in una cassetta di sicurezza chiusa a chiave durante i soggiorni in hotel, motel e strutture simili.

Art. 7**Obblighi in caso di sinistro**

Al verificarsi di un evento assicurato, l'avente diritto deve:

- durante e dopo il sinistro, adottare tutte le misure atte a limitare il danno e a recuperare le cose scomparse, osservando le eventuali istruzioni di Zurich. In caso di telai in carbonio danneggiati, questo significa che, per quanto possibile, vengono riparati,
- avvisare senza indugio Zurich, fornendo spontaneamente ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, e permettere alla stessa di fare ogni verifica utile a tale riguardo,
- su richiesta, presentare una distinta delle cose interessate dal sinistro, con l'indicazione del valore, e trasmettere tutti i giustificativi quali fatture, ricevute, stime, ecc.,
- tutelare le pretese di risarcimento che gli spettano nei confronti di terzi e, se necessario, cooperare con Zurich per la relativa esecuzione,
- su richiesta, emettere le necessarie procure nonché consegnare tutti i documenti rilevanti.

In caso di furto e smarrimento, la persona avente diritto deve inoltre:

- avvisare immediatamente la polizia, non cancellare o modificare tracce senza il consenso della polizia e garantire alle autorità e a Zurich tutto il sostegno necessario,
- avvisare immediatamente Zurich se le cose vengono recuperate. In questo caso, l'indennità deve essere restituita deducendo un eventuale minor valore, oppure le cose devono essere messe a disposizione di Zurich.

Art. 8**Violazione di obblighi di diligenza e di altri obblighi**

In caso di violazione degli obblighi, l'indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione se, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere la violazione non imputabile a colpa, oppure se la violazione non ha influito sull'origine dell'evento né sull'entità della prestazione assicurata. L'insolubilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

Art. 9**Prova del sinistro**

L'avente diritto deve provare l'insorgere e l'entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento dell'insorgere del sinistro.

Art. 10**Franchigia**

Per ogni evento di sinistro viene detratta la franchigia indicata nella polizza. Se l'evento assicurato interessa più cose assicurate, la franchigia è calcolata risp. applicata una sola volta sulla totalità del danno.

Art. 11**Sottoassicurazione**

Se la somma di assicurazione della cosa interessata dal caso di sinistro è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento alla data immediatamente precedente l'insorgere del sinistro. La sottoassicurazione viene calcolata singolarmente su ogni cosa assicurata.

La sottoassicurazione non si applica per la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese».

Art. 12**Calcolo del sinistro****12.1 Danno totale**

Il danno alle cose assicurate viene calcolato in base al loro valore di risarcimento al momento dell'insorgere del danno, meno il valore dei resti.

12.2 Danno parziale

Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno viene calcolato in base alle spese di riparazione risp. alle spese per una sostituzione parziale come pure ad un eventuale minor valore rimanente, e comunque al massimo fino a concorrenza del valore di risarcimento.

12.3 Valore di risarcimento

Per valore di risarcimento s'intende l'importo richiesto per il riacquisto al valore a nuovo della cosa assicurata, nel medesimo genere e qualità. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

12.3.1 Valore di risarcimento per biciclette e ciclomotori

Per le biciclette, i ciclomotori e i veicoli ad essi equiparati (tuttavia senza i veicoli progettati per persone disabili) si applica come valore di risarcimento l'importo percentuale secondo la seguente tabella del valore conformemente all'art. 12.3:

Età dall'acquisto a nuovo	Valore di risarcimento
nel 1° e 2° anno dall'acquisto a nuovo	100% del valore a nuovo
nel 3° e 4° anno dall'acquisto a nuovo	70% del valore a nuovo
nel 5° e 6° anno dall'acquisto a nuovo	50% del valore a nuovo
dal 7° anno dall'acquisto a nuovo	30% del valore a nuovo

Art. 13 **Calcolo dell'indennità**

13.1 Ordine per il calcolo

L'indennità viene calcolata nel seguente ordine:

- dall'importo del danno calcolato in base al contratto e alla legge viene dedotta la franchigia pattuita nella polizza,
- l'indennità è limitata alla somma di assicurazione.

13.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se tali spese, sommate all'indennità, superano la somma di assicurazione, vengono risarcite solo se si tratta di spese richieste da Zurich.

13.3 Prestazioni delle assicurazioni sociali

Se per apparecchi acustici o altre cose assicurate si possono richiedere prestazioni delle assicurazioni sociali, l'indennità si riduce dell'importo di queste ultime.

Art. 14 **Prestazione assicurata**

14.1 Indennità in natura

Zurich può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti oppure sotto forma di un'offerta o oggetto simile.

14.2 Pagamento del sinistro

Zurich può pagare l'indennità al contraente con effetto liberatorio.

14.3 Cose salvate o danneggiate

Zurich non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.

Art. 15**Pagamento del premio e adeguamento del contratto****15.1 Fondamenti del premio**

Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull'estensione assicurativa pattuita. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell'eventuale modifica di una di queste indicazioni. Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.

15.2 Adeguamento del contratto da parte di Zurich

Zurich può adeguare il contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione (ad es. aumento dei premi, adeguamento delle condizioni di assicurazione, modifica delle regolamentazioni relative alla franchigia).

Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi risp. le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto d'assicurazione nel suo insieme o riguardo alla parte interessata dalla modifica a decorrere dalla fine dell'anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich al massimo entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso. L'omissione della disdetta vale come consenso all'adeguamento del contratto d'assicurazione.

Non danno diritto alla disdetta:

- gli adeguamenti del contratto a causa di modifiche delle indicazioni relative al contratto di assicurazione conformemente all'art. 3.4 e all'art. 15.1,
- l'introduzione o la modifica di tasse legali (p.es. tassa di bollo federale),
- gli adeguamenti del contratto riconducibili a disposizioni di legge o delle autorità,
- le modifiche dei premi o delle disposizioni contrattuali a favore del contraente.

15.3 Pagamento del premio e conseguenze della mora

L'incasso del premio viene eseguito da Swisscom (Svizzera) SA per conto di Zurich. Il premio deve essere pagato entro la data indicata nella fattura mensile di Swisscom (data di scadenza).

Se il o la contraente non adempie al suo obbligo di pagamento, gli o le verrà richiesto di effettuare il pagamento e dovrà pagare anche le spese di diffida di 30 franchi svizzeri per ogni diffida, nonché gli interessi di mora e altri costi derivanti dal ritardo nel pagamento.

Se il o la contraente paga solo una parte dell'importo della fattura mensile di Swisscom, questa rata viene utilizzata prima per rimborsare o compensare i crediti di Swisscom (Svizzera) SA nel settore delle telecomunicazioni e i suoi ulteriori crediti.

Zurich può cedere i crediti di premi a Swisscom (Svizzera) SA e si riserva il diritto di disdire il contratto in caso di diffida infruitosa.

15.4 Compensazione

Zurich può compensare gli importi dovuti per indennità e rimborsi di premio con i crediti in sospeso.

Art. 16**Rapporto assicurativo dopo il sinistro**

Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere avuto conoscenza del pagamento dell'indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 17**Comunicazioni****17.1 Comunicazioni a Zurich**

Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche a Swisscom (Svizzera) SA, tramite le seguenti opzioni di contatto:

- Sito web: www.swisscom.ch o nell'app «My Swisscom»
- E-mail: info.sure@swisscom.com

Zurich si riserva il diritto di modificare le opzioni di contatto a seguito di preavviso.

17.2 Comunicazioni al o alla contraente

Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche attraverso i canali indicati di seguito:

- Tramite l'account utente del o della contraente sul sito web www.swisscom.ch o l'app «My Swisscom» del o della contraente.
- Via e-mail all'indirizzo del o della contraente.

All Risk**Art. 101****Eventi assicurati**

Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.

Art. 102**Restrizioni dell'estensione assicurativa**

In aggiunta alle esclusioni generali di cui all'art. 5, non sono assicurati:

- i danni insorti gradualmente risp. non repentinamente, ad es. per l'azione della luce, della temperatura, dell'umidità dell'aria, della siccità o dell'ossidazione,
- l'usura, l'obsolescenza, la variazione cromatica e l'affaticamento del materiale,
- i danni insorti senza l'intervento di una forza esterna, ad es. i danni di esercizio interni,
- i danni causati da parassiti e roditori,
- l'appropriazione indebita risp. il defraudamento,
- la realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici,
- i danni in relazione diretta o indiretta con terremoto ed eruzioni vulcaniche,
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni,

Art. 18**Foro**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale sede principale di Zurich;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera, ma non altrove all'estero.

Art. 19**Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie**

Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, per quanto e finché ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

- i danni causati dall'acqua penetrata nello stabile da abbaini, finestre o porte aperti oppure da aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere,

• gli attrezzi per lo sport, le biciclette, i ciclomotori e i veicoli ad essi equiparati, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni,

• i danni a biciclette, ciclomotori e ai veicoli ad essi equiparati, insorti durante la partecipazione a manifestazioni per le quali si è riscossa una tassa di partecipazione nonché durante sessioni di prova in qualità di sportivi professionisti,

• puri guasti alle ruote di biciclette, ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati,

• i dati presenti sulle cose assicurate, ad es. foto, file musicali, programmi applicativi.

Art. 103**Limitazione della prestazione in caso di furto da veicoli non chiusi a chiave**

In caso di furto da veicoli terrestri o natanti non chiusi a chiave e dai loro rimorchi, la prestazione è limitata al massimo all'importo che l'avente diritto percepirebbe dal suo contratto di assicurazione di mobilia domestica se non esistesse alcuna assicurazione oggetti di valore. Se l'avente diritto non ha una polizza di mobilia domestica, in caso di furto da veicoli non chiusi a chiave non viene erogata alcuna prestazione.

Terremoto

Art. 201

Eventi assicurati

Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.

In deroga alle esclusioni generali di cui all'art. 5, sono coassicurati i saccheggi che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un'eruzione vulcanica.

Art. 202

Definizione di evento

Per terremoti si intendono scosse che interessano ampie aree, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SED). Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell'arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.

Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata dell'assicurazione.

Art. 203

Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni

Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione della prestazione dovute in base al presente contratto.

Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, ad integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.

Art. 204

Disdetta

In deroga all'art. 2.1, ciascuna delle parti contraenti può disdire, per iscritto o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, la prestazione «Terremoto», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.

Assicurazione di previdenza e spese

Art. 301

Estensione assicurativa

Salvo diversa indicazione, l'assicurazione copre le seguenti prestazioni fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza per la cosa interessata:

301.1 Assicurazione di previdenza per incremento di valore

È assicurato l'incremento di valore verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

301.2 Assicurazione di previdenza per riacquisto

Se, per una cosa, la polizza prevede la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese» e se il contraente o una persona che vive con lui in comunione domestica effettuano un riacquisto nella medesima categoria assicurata di oggetti di valore, l'assicurazione comprende la seguente prestazione:

301.2.1 Copertura assicurativa provvisoria

Zurich garantisce una copertura assicurativa provvisoria per il riacquisto, nei limiti delle disposizioni contrattuali della prestazione «All Risk». Se indicata sulla polizza come assicurata, la copertura assicurativa provvisoria vale anche per la prestazione «Terremoto». La copertura assicurativa provvisoria decorre dall'acquisto e termina al più tardi dopo 30 giorni.

301.2.2 Somma di assicurazione

In deroga all'art. 301, la somma di assicurazione per il riacquisto si calcola sul totale delle somme di assicurazione indicate nella polizza per la prestazione «Assicurazione di previdenza e spese».

301.3 Apparecchio sostitutivo

Per le categorie di oggetti di valore «Strumenti musicali», «Armi», «Apparecchi fotografici e video» nonché «Biciclette e ciclomotori», Zurich si assume, in relazione all'insorgere di un sinistro assicurato, le spese per la locazione di un apparecchio o strumento equivalente, nei limiti della somma di assicurazione e comunque al massimo per tre mesi.

301.4 Spese di sgombero e smaltimento

In relazione all'insorgere di un sinistro assicurato, Zurich si assume le spese per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti di cose assicurate e per il loro trasporto fino al luogo di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, incluso terreno e per l'acqua di spegnimento.

301.5 Spese per il ripristino di documenti

Zurich si assume le spese per il ripristino risp. il riacquisto di documenti interessati da un evento assicurato e che sono in relazione con le cose assicurate, quali perizie, certificati, cataloghi e documenti d'origine (stime e ricevute d'acquisto comunque escluse).

301.6 Guasti di biciclette e ciclomotori

Nella categoria di oggetti di valore «Biciclette e ciclomotori» Zurich fornisce al conducente e a una persona che viaggia con esso le seguenti prestazioni, nel caso in cui la cosa assicurata non funzioni più a causa di un difetto tecnico o di un incidente.

301.6.1 Soccorso stradale

- Trasporto della cosa assicurata e, se desiderato, della bicicletta, del ciclomotore e dei veicoli ad essi equiparati della persona che viaggia col conducente al luogo di destinazione,
- organizzazione e assunzione dei costi del trasporto del conducente e, se desiderato, della persona che viaggia con lui al luogo di destinazione.

Se il luogo del guasto o dell'incidente non è raggiungibile in auto, il conducente deve recarsi con la cosa assicurata in un luogo accessibile agli operatori del soccorso stradale con il loro veicolo, senza che quest'ultimo violi la legge federale sulla circolazione stradale vigente. Il conducente deve essere presente fino al completamento delle operazioni di carico della cosa assicurata sul veicolo del soccorso stradale. Lo stesso vale per la persona che viaggia con il conducente, laddove la prestazione precedentemente menzionata debba essere erogata anche a lei.

In deroga all'art. 301, l'importo del soccorso stradale non è limitato alla somma di assicurazione.

301.6.2 Spese supplementari

Assunzione delle seguenti spese:

- costi per il trasporto organizzato autonomamente della cosa assicurata nonché della bicicletta, del ciclomotore e dei veicoli ad essi equiparati della persona che viaggia col conducente al luogo di destinazione,
- costi per il viaggio di ritorno risp. la prosecuzione del viaggio organizzato autonomamente con i mezzi di trasporto pubblico o un taxi al luogo di destinazione,
- prestazioni già prenotate ma non usufruite per il soggiorno presso il luogo di destinazione del giorno per un massimo di due notti,
- l'alloggio necessario per il periodo della durata della riparazione della cosa assicurata o fino a quando non viene organizzata una sostituzione.

301.6.3 Luogo di destinazione

Il conducente della cosa assicurata può definire come luogo di destinazione uno dei tre seguenti luoghi:

- il luogo di partenza del giorno,
- il luogo di destinazione del giorno oppure,
- un'officina a scelta che si trova a una distanza massima corrispondente alla distanza in chilometri dal luogo dell'evento come il luogo di partenza del giorno o il luogo di destinazione del giorno.

Il luogo di destinazione deve essere lo stesso per il conducente, la cosa assicurata nonché per la persona che viaggia con il conducente e la sua bicicletta o il suo ciclomotore (e i veicoli ad essi equiparati).